

Regione  
Toscana

Repubblica Italiana



# BOLLETTINO UFFICIALE

## della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 45

venerdì, 18 agosto 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

# Sommario

<b>Sommario</b> .....	<b>2</b>
<b>SEZIONE I</b> .....	<b>3</b>
<b>TESTI COORDINATI E TESTI AGGIORNATI</b> .....	<b>4</b>
Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011, n. 38/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo").	
.....	4
Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 2020, n. 43/R (Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 ("Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020").	
.....	8
<b>AVVISI DI RETTIFICA</b> .....	<b>14</b>
<b>LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI</b> .....	<b>15</b>
<b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2023, n. 30/R</b>	
Decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2023, n. 30/R (Regolamento di manutenzione dell'ordinamento regionale 2023). (Pubblicato sul B.U. n. 40 del 26/7/2023 Parte Prima).	
.....	15
<b>LEGGE REGIONALE 31 luglio 2023, n. 33</b>	
Legge regionale 31 Luglio 2023, n. 33 (Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Assestamento). Avviso tecnico di errore materiale. (Pubblicata sul B.U. n. 41 del 2 agosto 2023 Parte Prima).	
.....	16

**SEZIONE**

**I**

## AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011, n. 38/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n.59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo”)”, coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2023, n. 30/R, pubblicato sul BURT n. 40 del 28 luglio 2023, parte prima.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

### **Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011, n. 38/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo”)”**

#### Art. 1

##### Oggetto (art. 41 l.r. 59/2009)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n.59 “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n.43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)”, detta disposizioni specifiche finalizzate alla tutela del benessere degli animali ed alla prevenzione del randagismo.

#### Art. 2

##### Modalità di custodia (art. 5 l.r. 59/2009)

1. Gli animali sono custoditi in luoghi idonei e con modalità tali da assicurare adeguate condizioni di sicurezza, spazio, temperatura, ventilazione ed illuminazione.
2. I requisiti dimensionali per la custodia di esemplari delle specie più diffuse sono elencati nell'allegato A. La necessità di eventuali deroghe a tali requisiti è attestata da un medico veterinario.

#### Art. 3

##### Modalità di trasporto (art. 6 l.r. 59/2009)

1. Nei casi non disciplinati dal regolamento CE 1/2005 del Consiglio, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE, e il regolamento CEE 1255/1997, il trasportatore dell'animale adotta le seguenti misure:
  - a) frequenti interruzioni del viaggio ogniqualvolta l'animale trasportato presenti segni di stress, al fine di garantirne il riposo, l'alimentazione e la sgambatura;
  - b) utilizzo di contenitori idonei a garantire la massima sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche in caso di trasporto con automobili private e con i veicoli di cui agli articoli 203, comma 1, lettera m) e 204, comma 1, lettera m) del decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)

#### Art. 4

##### Accertamento della pericolosità dell'animale (art. 9 l.r. 59/2009)

1. Ai fini di cui all' articolo 9 della l.r. 59/2009 , la condizione di comprovata pericolosità dell'animale per l' incolumità delle persone è attestata da una commissione composta da tre medici veterinari, tra cui un veterinario comportamentista, ove presente all'interno dell'azienda unità sanitaria locale.
2. La Regione promuove, nel quadro dell'educazione continua dei medici veterinari del servizio sanitario regionale, lo sviluppo di competenze tecniche di medicina comportamentale.

#### Art. 5

Modalità della detenzione negli esercizi commerciali, nei canili privati e nelle pensioni per animali (art.12 l.r. 59/2009)

1. I titolari delle attività di cui agli articoli 12 e 13 della l.r. 59/2009 sono tenuti al rispetto dei requisiti dimensionali indicati nell'allegato A.
2. Le strutture di cui all'articolo 13 della l.r. 59/2009 sono dotate di un registro di carico e scarico aggiornato costantemente e assicurano l'assistenza di un medico veterinario in qualità di referente.

#### Art. 6

Manifestazioni storico culturali (art. 15 l.r. 59/2009)

1. Le manifestazioni storico- culturali in cui sia previsto l'impiego di animali, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15 della l.r. 59/2009, sono autorizzate dal comune in cui si svolgono.
2. Durante lo svolgimento della manifestazione è garantito un adeguato servizio di assistenza veterinaria di pronto intervento. Il servizio di assistenza vigila anche sul rispetto del divieto di qualsiasi trattamento farmacologico teso ad alterare le prestazioni degli animali.
3. La pista in cui si svolge la manifestazione è delimitata mediante strutture idonee a ridurre i danni per gli animali in caso di caduta, nonché a garantire l'incolumità degli spettatori.
4. Qualora la manifestazione preveda l'impiego di equidi, il terreno asfaltato o cementato è ricoperto da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica nelle manifestazioni che prevedono l'impiego di asini in gara, qualora la pista sia inferiore a 250 metri.
6. La Regione, al fine della salvaguardia delle tradizioni storiche e della tutela degli animali, contribuisce alla diffusione ed alla adozione di misure atte a evitare o a ridurre ogni danno a persone ed animali.

#### Art. 7

Attività e terapie assistite da animali (art. 16 l.r. 59/2009)

1. Le attività di cui all'articolo 16 della l.r. 59/2009 sono le seguenti:
  - a) attività assistite da animali;
  - b) terapie assistite da animali.
2. Il responsabile del progetto di attività o di terapia assistita da animali comunica, anche in via telematica con modalità conformi all'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) alla struttura dell'azienda unità sanitaria locale competente in materia di sanità veterinaria l'inizio del progetto medesimo.
3. Il progetto è condotto esclusivamente da operatori in possesso di competenze tecniche debitamente documentate.
4. L'idoneità dell'animale coadiutore allo svolgimento del progetto è attestata mediante apposita certificazione, con validità annuale, da un medico veterinario *esperto in interventi assistiti con animali (2)* individuato dal responsabile del progetto.

#### Art. 8

Modalità di accesso negli esercizi pubblici e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico (art.21 l.r. 59/2009)

1. Ai fini della sicurezza, negli esercizi pubblici e commerciali nonché nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale è consentito l'accesso di un solo cane per proprietario o detentore, condotto con museruola e guinzaglio qualora previsto dalle norme statali.

#### Art. 9

Procedure di anagrafe canina (artt. 2426 l.r. 59/2009)

1. Il responsabile del cane provvede all'iscrizione presso l'anagrafe canina contestualmente all'identificazione elettronica del cane effettuata con microchip da un medico veterinario ai sensi dell'articolo 25 comma 2 della l.r. 59/2009.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono eseguite, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato B, da medici veterinari del servizio sanitario regionale e da medici veterinari libero professionisti.
3. I libero professionisti di cui al comma 2 espletano le procedure di anagrafe canina previa assegnazione da parte dell'Azienda unità sanitaria locale di un codice di riconoscimento.
4. Il codice di riconoscimento di cui al comma 3 è assegnato previa frequenza di un corso di formazione organizzato dall'Azienda unità sanitaria locale in collaborazione con l'ordine provinciale dei medici veterinari, di durata pari ad almeno sei ore e con test finale, avente ad oggetto i contenuti della l.r. 59/2009 e del relativo regolamento di attuazione.

#### Art. 10

Banca dati regionale (art. 25 l.r. 59/2009)

1. La banca dati regionale è costituita da un complesso di informazioni che consente di ricondurre il segnale emesso dal microchip di cui all'articolo 9 all'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
2. I contenuti e le modalità operative della banca dati regionale sono specificati nell'allegato B.

**Art. 11****Cessione del cane al canile rifugio (art. 28 l.r. 59/2009)**

1. La domanda di cessione del cane al canile rifugio è presentata al comune competente, anche in via telematica con modalità conformi all' articolo 3 della l.r. 40/2009 , e contiene l'indicazione dei gravi motivi di impedimento di cui all' articolo 28, comma 1 della l.r.59/2009 .
2. Il comune definisce i limiti e le modalità di partecipazione del responsabile del cane alle spese di mantenimento dell'animale.

**Art. 12****Requisiti e procedure di accreditamento dei canili sanitari e dei canili rifugio (art. 30 l.r. 59/2009)**

1. L'Azienda unità sanitaria locale rilascia l'accreditamento del canile sanitario e del canile rifugio a seguito della presentazione di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal responsabile della struttura, con cui si attesta la sussistenza delle seguenti condizioni:
  - a) possesso del nulla-osta di cui all'articolo 24 del decreto del presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);
  - b) sussistenza dei requisiti elencati nell'allegato C al presente regolamento.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche in via telematica con modalità conformi all'articolo 3 della l.r. 40/2009.
3. L'Azienda unità sanitaria locale effettua il controllo sul possesso dei requisiti dichiarati ai sensi del comma 1 entro il termine di novanta giorni dall'accreditamento.
4. Successivamente al controllo di cui al comma 3, l'azienda unità sanitaria locale effettua il controllo sulla permanenza dei requisiti almeno ogni due anni. Il controllo è altresì finalizzato a verificare la sussistenza di garanzie di un adeguato livello di benessere degli animali custoditi, come specificate nell'allegato C.
5. Qualora sia rilevata una non conformità, l'azienda unità sanitaria locale stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni, entro il quale il responsabile della struttura è tenuto a conformarsi ed a comunicare all'azienda unità sanitaria locale l'avvenuta regolarizzazione.
6. In caso di non adeguamento, l'azienda unità sanitaria locale revoca l'accreditamento con provvedimento motivato.

**Art. 13****Criteri di concessione dei contributi per la costruzione e il risanamento dei canili (art. 33 l.r. 59/2009)**

1. La Regione concorre al finanziamento per la costruzione ed il risanamento dei canili con la concessione di specifici contributi.
2. I comuni singoli o associati presentano domanda di contributo entro il 30 settembre di ogni anno, ed allegano alla domanda stessa la seguente documentazione:
  - a) atto di approvazione del progetto di costruzione o risanamento, contenente gli elementi di cui all'articolo 33 comma 2 della l.r. 59/2009;
  - b) relazione tecnica attestante la conformità del progetto alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui alla l.r. 59/2009;
  - c) indicazione dello strumento finanziario utilizzato per la realizzazione del progetto;
  - d) atto associativo e conseguenti atti di organizzazione comprovanti l'esercizio associato delle funzioni di costruzione, risanamento e gestione dei canili ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni).
3. Il settore regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria definisce entro il 30 ottobre di ogni anno una graduatoria e provvede alla concessione dei contributi sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato D.
4. I soggetti pubblici adottano modalità telematiche per la gestione informatica del procedimento di concessione del contributo in conformità alle disposizioni della legge regionale 5 ottobre 2009, n.54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

**Art. 14****Nomina della Commissione regionale per la tutela degli animali (art. 38 l.r. 59/2009)**

1. I tre rappresentanti dei servizi veterinari delle Aziende USL di cui all'articolo 38 comma 2 lettera c) della l.r. 59/2009 sono rispettivamente individuati in ciascuna delle tre Aree vaste di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
2. I cinque rappresentanti delle associazioni senza scopo di lucro ed imprese sociali di cui all'articolo 38 comma 2 lettera g) della l.r. 59/2009 sono designati da un'assemblea convocata all'inizio di ogni legislatura regionale dal dirigente del settore regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria. Essi sono individuati in ciascuna delle Aree vaste di cui al comma 1 nella seguente proporzione:
  - a) uno per l'Area vasta centro;
  - b) due per l'Area vasta nord-ovest;
  - c) due per l'Area vasta sud-est.

**Art. 15****Norma transitoria (1)**

1. I detentori di animali e i titolari delle strutture di cui all'articolo 5, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano alle dimensioni minime indicate nell'Allegato A punto 1 entro il termine del 31 dicembre 2013.

#### Art. 16

##### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

---

#### Note

1. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 1 ottobre 2013, n. 53/R, art. 1.

2. Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 21.

---

#### Allegati

Allegato A- Specifiche tecniche relative alle modalità di custodia

Allegato B- Costituzione della banca dati regionale e procedure di anagrafe canina

Allegato C- Requisiti di accreditamento dei canili sanitari e dei canili rifugio

Allegato D- Finanziamento dei progetti di costruzione e di risanamento dei canili

## AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 23 giugno 2020, n. 43/R (Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020"), coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2023, n. 30/R, pubblicato sul BURT n. 40 del 28 luglio 2023, parte prima.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

### **Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 2020, n. 43/R (Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 ("Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020").**

#### Articolo 1

##### Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito:
  - a) alla costituzione del Fondo d'incentivazione previsto dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di seguito "Codice";
  - b) ai criteri e le modalità per la determinazione, ripartizione e liquidazione del fondo di cui alla lettera a) per le funzioni e attività tecniche di cui all'art. 3, svolte da personale di cui all'articolo 2;
  - c) alla costituzione del gruppo tecnico.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incrementare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle funzioni e attività di cui al presente regolamento.

#### Articolo 2

##### Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione regionale con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre amministrazioni che svolgono le funzioni e attività di cui all'articolo 3, conferite dalla Regione nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati al presente regolamento:
  - a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni e attività elencate all'articolo 3;
  - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a), di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono incaricati dello svolgimento delle funzioni e attività necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza o svolgono materialmente, tecnicamente o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.
5. La costituzione del fondo è ammessa, nel caso di affidamenti derivanti da procedura di gara ed inseriti in atti di programmazione, compresi quelli di natura commissariale ed emergenziali, per le funzioni e attività finalizzate all'acquisizione di forniture e servizi e alla realizzazione di lavori, incluse le manutenzioni di particolare complessità. Per manutenzioni di particolare complessità si intendono gli appalti per i quali sia stata redatta la progettazione in conformità di quanto disposto dall'articolo 23 del Codice.



6. Le risorse destinate all'attribuzione degli incentivi devono essere quantificate sulla base della Tabelle di cui all'Allegato A al presente regolamento ed evidenziate separatamente nel quadro economico dell'intervento.
7. Sono esclusi dall'attribuzione dell'incentivo gli affidamenti diretti, nonché le somme urgenze il cui importo di affidamento è inferiore alla soglia di cui all'articolo 36 comma 2 lettera a) del Codice.

#### Articolo 3

##### Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, sono incentivate le seguenti funzioni e attività, svolte dal personale di cui all'articolo 2:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) responsabile unico del procedimento;
- e) direzione dei lavori;
- f) direzione dell'esecuzione;
- g) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
- h) collaboratore tecnico/giuridico/amministrativo per le attività di cui alle lettere precedenti.

#### Articolo 4

##### Individuazione dei membri del gruppo tecnico

1. Per ciascun affidamento di lavori, e per gli affidamenti di forniture e servizi per i quali è prevista la nomina del direttore dell'esecuzione, il Dirigente Responsabile del Contratto, di seguito DRC, individua con decreto, da adottarsi prima dell'avvio delle relative funzioni/attività con esclusione dell'attività di programmazione per la quale le figure incentivabili sono individuate nel sistema informativo della programmazione, tra i dipendenti del proprio settore, i membri del gruppo tecnico incaricato dello svolgimento delle funzioni/attività, necessarie alla realizzazione dei lavori o all'acquisizione delle forniture e dei servizi, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) possesso di specifiche competenze professionali richieste in relazione alle singole funzioni e attività da svolgere;
- b) progressiva graduazione dell'entità degli incarichi, con finalità di sviluppo di adeguate capacità ed esperienze professionali in tutto il personale potenzialmente interessato;
- c) rotazione reale ed effettiva del personale coinvolto, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere a) e b), tenendo conto anche del numero e del valore delle funzioni/attività già svolte ed in corso.

2. Nel caso in cui il DRC non possa individuare all'interno della propria struttura una o più delle figure necessarie per la costituzione dei gruppi tecnici, individua altro dipendente regionale in possesso dei requisiti professionali tramite pubblicazione di avviso sulla rete Intranet regionale.

3. Se il dipendente appartiene alla stessa Direzione del DRC l'individuazione viene effettuata previa intesa con il Direttore, che si esprime sentito il dirigente della struttura di assegnazione.

4. Qualora sia necessario individuare la professionalità tra il personale di una Direzione diversa da quella del DRC, il Direttore della direzione proponente acquisisce preventivamente l'assenso del Direttore di riferimento del dipendente individuato. Il Direttore di riferimento si esprime sentito il dirigente responsabile del Settore nell'ambito del quale il dipendente interessato presta servizio.

5. Qualora il dipendente individuato appartenga ad una struttura diversa da quella del DRC, il Dirigente responsabile del Settore da cui lo stesso dipende funzionalmente, inserisce, tra gli obiettivi individuali del piano di lavoro del dipendente, uno o più obiettivi riferiti all'attività di cui al presente articolo. In sede di valutazione della prestazione individuale, il DRC trasmette al Dirigente responsabile del Settore da cui l'interessato dipende funzionalmente gli esiti della valutazione degli obiettivi di propria pertinenza.

6. Il DRC, per le attività di predisposizione e controllo della procedura di gara, e di esecuzione dei contratti pubblici, richiede al dirigente della struttura regionale competente in materia di attività contrattuale, ove coinvolta, di comunicare i nominativi del personale assegnato per lo svolgimento delle medesime attività. Il DRC individua i dipendenti suddetti nel provvedimento di cui al comma 1.

7. L'atto di individuazione di cui al comma 1, nonché i successivi aggiornamenti e integrazioni, devono riportare espressamente le funzioni/attività attribuite ai singoli dipendenti individuati in coerenza con quanto previsto all'interno dei rispettivi piani di lavoro, nonché il cronoprogramma relativo all'intero intervento, comprensivo delle fasi di progettazione. Ai fini della liquidazione dell'incentivo, per le funzioni e attività che lo prevedono il cronoprogramma deve contenere le fasi di cui all'articolo 11.

8. La composizione del gruppo tecnico e il cronoprogramma possono essere aggiornati con decreto del DRC, anche in corso di esecuzione delle funzioni e attività, con l'inserimento di nuovi membri o la sostituzione di membri già individuati con indicazione delle attività svolte. Per gli interventi che il Direttore di competenza ha indicato come strategici per la Direzione, l'aggiornamento del cronoprogramma può avvenire soltanto previo nulla osta del Direttore.

9. Il DRC, prima di procedere alla costituzione del gruppo tecnico o alla modifica della sua composizione, assicura una adeguata informazione di tutto il personale appartenente alla propria struttura.

10. Le modalità per la costituzione del gruppo tecnico di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di gara gestite da Regione Toscana in qualità di Soggetto aggregatore attraverso le proprie strutture.

#### Articolo 5

##### Funzioni svolte da dipendenti di altre Amministrazioni a favore della Regione Toscana

1. Nel caso in cui non siano presenti e/o disponibili le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il DRC può individuare dipendenti di altre amministrazioni. A tal fine si procede alla stipula di una convenzione approvata con atto del DRC in cui si disciplinano le funzioni/attività e l'eventuale corrispettivo da corrispondere alle altre amministrazioni.

2. I compensi incentivanti connessi alle funzioni e attività di cui all'articolo 3, svolte dal personale di altre amministrazioni a favore della Regione sono calcolati nel rispetto del presente regolamento e sono trasferiti dalla Regione all'Amministrazione da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, ai fini della loro corresponsione.

#### Articolo 6

##### Funzioni svolte da dipendenti della Regione Toscana a favore di altre Amministrazioni

1. Fatte salve le procedure connesse alle gestioni commissariati, nel caso in cui un'altra Amministrazione richieda di avvalersi di personale regionale si procede alla stipula di una convenzione approvata con atto del DRC in cui si disciplinano le funzioni e attività e l'eventuale corrispettivo da corrispondere alla Regione Toscana.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni svolte a favore di altre amministrazioni da parte del personale della Regione, calcolati sulla base del regolamento di tali amministrazioni, sono da queste trasferiti alla Regione ai fini della loro corresponsione.

3. Il compenso percepito rientra nei limiti di cui all'articolo 7, comma 2.

#### Articolo 7

##### Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture possono svolgere le funzioni/attività di cui all'articolo 3, anche contemporaneamente, per più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3, del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato non possono superare l'importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

3. La determinazione dell'importo dell'incentivo è effettuata dalla Regione, ordinariamente, entro il termine massimo del 31 dicembre dell'annualità in cui sono state svolte le funzioni/attività di cui all'articolo 3.

4. Qualora la liquidazione inerente più annualità avvenga in unica soluzione, o laddove non sia possibile procedere alla stessa per cause non imputabili all'amministrazione, la verifica sul rispetto del limite di cui all'articolo 7 comma 2 è effettuata con riferimento al trattamento economico complessivo relativo all'anno in cui le attività sono state svolte.

5. Gli incentivi per funzioni tecniche concorrono al raggiungimento del limite dei compensi di cui all'articolo 34 bis, comma 9, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) nell'anno di svolgimento delle funzioni e attività di cui all'articolo 3 per le quali gli stessi sono maturati.

#### Articolo 8

##### Formazione professionale e strumentazione

1. La Regione:

- a) promuove l'aggiornamento del personale attraverso la partecipazione a specifici percorsi formativi, inclusi nell'ambito del piano delle attività formative, rivolti sia al rafforzamento delle competenze del personale di cui all'articolo 2, sia allo sviluppo ed alla qualificazione professionale di tutto il personale anche con riguardo alle funzioni e attività di cui all'articolo 3 e l'approvvigionamento di testi e pubblicazioni specialistiche;
- b) promuove, previa verifica della disponibilità e validità della dotazione in essere, l'aggiornamento del parco di attrezzature, mezzi e strumenti adeguati all'esecuzione delle funzioni e attività svolte.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le strutture competenti provvedono alla rilevazione dei fabbisogni:

- a) nell'ambito della rilevazione annuale per la definizione del piano di attività formative dei dipendenti;
- b) nell'ambito delle rispettive rilevazioni per le esigenze di aggiornamento delle dotazioni di attrezzature, mezzi e strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni e attività da svolgere;
- c) nell'ambito delle rispettive rilevazioni per l'approvvigionamento di testi e pubblicazioni specialistiche.

#### Articolo 9

##### Fondo di incentivazione

1. Il fondo di incentivazione di cui all'articolo 113 del Codice, di seguito denominato Fondo, è costituito dal complesso delle risorse finanziarie finalizzate all'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche ai dipendenti regionali designati nei gruppi tecnici incaricati di svolgere le funzioni e attività di cui all'articolo 3. Nella determinazione a contrarre, o in atto successivo o equivalente, dei singoli appalti di lavori, servizi o forniture sono determinati gli importi da destinare all'alimentazione del Fondo.

2. La contabilizzazione della costituzione del Fondo, sia della quota destinata ad incentivare il personale sia della quota destinata ad innovazione o attivazione di tirocini formativi e di orientamento, avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti nei principi contabili (all. 4.2 del d.lgs. 118/2011).

3. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati allo svolgimento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel Fondo è iscritta una somma non superiore al 2 per cento dell'importo degli appalti posti a base di gara, comprensiva dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa. L'importo a base di gara è il valore stimato dell'appalto determinato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 50/2016 al netto delle modifiche di cui all'articolo 106 del d.lgs. 50/2016 e dell'eventuale rinnovo.

4. Per tutti gli affidamenti svolti da Regione Toscana che prevedono la stipula di accordi quadro, contratti quadro o Convenzioni ex art. 26 L. 488/1999, compresi quelli svolti in qualità di Soggetto Aggregatore, la quota da iscrivere nel Fondo, determinata ai sensi del comma 3, è calcolata sull'importo di adesione della Giunta regionale o sugli importi riservati alla Giunta regionale. La quota come sopra determinata comprende anche le fasi incentivabili intercorrenti tra la programmazione e l'affidamento degli accordi quadro, contratti quadro o Convenzioni ex art. 26 L. 488/1999, svolte antecedentemente all'adesione.

5. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati accordi quadro di cui all'articolo 54 senza riapertura del confronto competitivo o convenzioni ex art. 26 L. 488/1999, affidati da altri soggetti aggregatori, viene iscritta nel Fondo, per le funzioni e attività afferenti alle fasi di esecuzione e collaudo, una quota, determinata ai sensi del comma 3, calcolata sul valore di adesione allo strumento di acquisto a condizione che, per l'affidamento suddetto, venga nominato un direttore dell'esecuzione. Nel caso di accordo quadro di cui all'articolo 54 con riapertura del confronto competitivo si applica quanto previsto al comma 4.

6. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il Fondo è destinato:

- a) per un ammontare pari all'80 per cento, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, alla corresponsione dell'incentivo ai soggetti di cui all'articolo 2, secondo i criteri di cui all'articolo 10, previo accantonamento delle somme necessarie per la copertura degli oneri che gravano sulla Regione, inclusa l'Irap;
- b) per un ammontare pari al 20 per cento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

1. agli interventi di cui all'articolo 8 comma 1;
2. all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
3. all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
4. per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

7. La Giunta Regionale, con proprio atto, definisce criteri e modalità per l'utilizzo della quota di cui alla lettera b) del comma 6, con priorità per le finalità di cui all'articolo 8 comma 1.

8. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

9. La percentuale dell'importo posto a base di gara da destinare al Fondo è rapportata all'importo dell'appalto, sulla base delle Tabelle in allegato A al presente regolamento.

10. Negli appalti relativi a servizi o forniture le risorse da destinare al Fondo sono accantonate solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto.

11. Nel caso di modifiche contrattuali di cui all'articolo 106 del Codice o di rinnovo, l'importo del Fondo previsto per ciascun lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base dell'importo complessivo dell'appalto, determinato sommando l'importo dell'appalto iniziale e quello della modifica.

12. Qualora la prestazione professionale incentivabile inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata in parte al personale interno della Regione, ai sensi del presente regolamento, e in parte a professionisti esterni, la quota dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti della Regione o di altre amministrazioni incrementa la quota del Fondo di cui al comma 6, lett. b).

#### Articolo 10

##### Criteri di ripartizione del Fondo

1. La ripartizione delle risorse di cui all'articolo 9, comma 6, lettera a), per le funzioni e attività di cui all'articolo 3, è disciplinata dagli Allegati B e C al presente regolamento.

2. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di servizi e forniture sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) competenze, professionalità e responsabilità connesse alle specifiche funzioni e attività;
- b) rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività assegnata a ciascun membro;
- c) effettiva attività svolta nell'appalto specifico a prescindere dalla durata del periodo in cui la stessa è stata prestata e completezza della funzione svolta.

3. Nei casi di project financing la somma da destinare al Fondo di cui all'articolo 9 è calcolata applicando la percentuale di cui al comma 3 del medesimo articolo al costo complessivo dell'opera ed è ripartita secondo i criteri di cui agli articoli 11 e 12.

#### Articolo 11

##### Modalità di erogazione del Fondo

1. Le quote del fondo sono ripartite in funzione dei criteri di cui all'articolo 10 e liquidate dal DRC, sentito il responsabile unico del procedimento, anche in modo frazionato, come di seguito specificato:

- a) per la quantificazione ed erogazione relativa alle fasi intercorrenti tra la programmazione e l'affidamento:
  1. il DRC dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, esegue la ripartizione del Fondo tra le funzioni e attività individuate dall'articolo 3 quantificando il lavoro svolto dai membri del gruppo tecnico di cui all'articolo 4, applicando eventuali riduzioni ai sensi dell'articolo 12;
  2. il DRC decreta la liquidazione a valere degli impegni assunti sui capitoli del salario accessorio, come meglio specificato all'articolo 9;

3. il decreto dirigenziale di liquidazione degli incentivi è successivamente trasmesso alla Direzione competente in materia di organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza.
- b) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
1. il DRC, sulla base dello stato di avanzamento ovvero del conto finale per i lavori e dell'accertamento quali-quantitativo o della verifica di conformità in corso di esecuzione per i servizi e le forniture, esegue annualmente la ripartizione del Fondo tra le funzioni e attività individuate dall'articolo 3 quantificando il lavoro svolto dai membri del gruppo tecnico di cui all'articolo 4, applicando eventuali riduzioni ai sensi dell'articolo 12;
  2. per la fase esecutiva di un contratto di forniture e servizi di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base del valore di quanto eseguito o accertato;
  3. il DRC decreta la liquidazione a valere degli impegni assunti sui capitoli del salario accessorio, come meglio specificato all'articolo 9;
  4. il decreto dirigenziale di liquidazione degli incentivi è successivamente trasmesso alla Direzione competente in materia di organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza.
- c) per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
1. il DRC, all'esito positivo del collaudo/certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità, esegue la ripartizione del Fondo tra le funzioni e attività individuate dall'articolo 3 e quantifica il lavoro svolto dai membri del gruppo tecnico di cui all'articolo 4, applicando eventuali riduzioni ai sensi dell'articolo 12;
  2. il DRC decreta la liquidazione a valere degli impegni assunti sui capitoli del salario accessorio, come meglio specificato all'articolo 9;
  3. il decreto dirigenziale di liquidazione degli incentivi è successivamente trasmesso alla direzione competente in materia di organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza.
  4. Gli importi corrisposti transitano, ai sensi delle disposizioni vigenti, nella quota variabile delle risorse decentrate del fondo di cui all'articolo 67 del CCNL comparto Funzioni locali.

#### Articolo 12

##### Erogazione degli incentivi

1. Ai fini della determinazione degli incentivi da erogare il DRC verifica che tutte le funzioni e attività di cui all'articolo 3 siano state svolte senza ritardi rispetto al cronoprogramma e/o incrementi di costi, tenuto conto di quanto previsto dal Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni.
2. L'incentivo da erogare per la funzione e attività nella quale si siano verificati ritardi o incrementi nei costi dell'appalto, imputabili ai membri del gruppo tecnico, è decurtato sulla base di criteri improntati a consequenzialità, proporzionalità e interdipendenza: in caso di ritardi rispetto al cronoprogramma, l'incentivo è decurtato proporzionalmente alla durata del ritardo rispetto alla durata complessiva del cronoprogramma; in caso di incremento di costi, l'incentivo è decurtato proporzionalmente all'entità dell'incremento dei costi rispetto all'importo iniziale dell'appalto.
3. In caso sia di ritardo che di incremento dei costi, le decurtazioni per il ritardo nella realizzazione si sommano a quelle previste per l'incremento dei costi fino all'importo massimo del 100 per cento della quota parte individuale.
4. Nel caso in cui, durante le fasi di realizzazione dei lavori o acquisizione dei servizi/forniture, si generino ritardi e/o incrementi di costi dell'appalto, per motivi non imputabili ai membri del gruppo tecnico, il RUP ne dà comunicazione al DRC indicando le motivazioni di tali ritardi e/o incrementi di costi. Il DRC provvede ad aggiornare, se necessario, il cronoprogramma.
5. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 6, lettera b).
6. L'applicazione dell'eventuale decurtazione è preceduta da una comunicazione scritta da parte del DRC ai membri del gruppo tecnico interessati, che possono presentare controdeduzioni.
7. L'incentivo spettante al collaudatore o all'incaricato di verifica di conformità non è oggetto della decurtazione di cui art. 61, comma 9, del d.l. n. 112/2008 conv. in L. 133/2008.

#### Articolo 13

##### Applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sono stati pubblicati ovvero inviati successivamente alla sua entrata in vigore.
  2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sono stati pubblicati ovvero inviati successivamente al 19 aprile 2016, a condizione che, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 9 comma 4, nei relativi quadri economici siano state previste le risorse necessarie, o comunque si sia provveduto ad effettuare gli accantonamenti nell'esercizio in cui le attività sono state svolte.
- 2 bis. Qualora il dirigente o il responsabile del servizio preposto alla struttura competente attestino, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto svolgimento delle attività previste suscettibili di incentivazione, si può procedere alla liquidazione degli incentivi anche per attività svolte prima della costituzione del gruppo tecnico. (1)*

#### Articolo 14

##### Disposizioni transitorie

1. Per le procedure di affidamento indette ai sensi del d.lgs. 50/2016 per le quali è stato stipulato il contratto tra il 19 aprile 2016 e il 31 dicembre 2017 gli incentivi maturati nel suddetto periodo sono corrisposti nel rispetto del vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 23 del d.lgs. 75/2017, esclusivamente a seguito della stipula di specifico accordo sindacale.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'Amministrazione regionale si riserva se necessario di modificare gli allegati A, B e C al presente regolamento.

#### Articolo 15

##### Disposizioni di coordinamento

1. Gli incentivi da erogare per le funzioni e attività relative a procedure il cui bando, avviso o lettera di invito sono stati pubblicati ovvero inviati fino al 18 agosto 2014 restano disciplinati dal D.P.G.R. n. 31/R del 16 marzo 2010 (Disciplina dei fondi regionali di incentivazione per le attività di pianificazione e progettazione svolte dal personale regionale).

2. Gli incentivi da erogare per le funzioni e attività svolte nel periodo 19 agosto 2014 – 18 aprile 2016 o relativi a procedure il cui bando, avviso o lettera di invito sono stati pubblicati ovvero inviati nel medesimo periodo restano disciplinati dall'articolo 71bis della l.r.38/2007 e dal d.p.g.r. 31/R/2010.

#### Articolo 16

##### Abrogazioni

1. Il d.p.g.r. 31/R/2010 è abrogato.

##### Allegato A

##### Allegato B

##### Allegato C

---

#### Note

1. Comma aggiunto con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 20.



# AVVISI DI RETTIFICA

**REGIONE TOSCANA**

Decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2023, n. 30 /R (Regolamento di manutenzione dell'ordinamento regionale 2023). (Pubblicato sul B.U. n. 40 del 26/7/2023 Parte Prima).

Con riferimento al regolamento regionale in oggetto, si segnala che, per correggere un mero errore materiale, il comma 1 dell'articolo 19 deve leggersi nel modo che segue:

"1. Al comma 2 dell'articolo 28 duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole "Nel piano della qualità" sono sostituite dalle seguenti: "Nella programmazione".".



Consiglio regionale della Toscana (AOCRT)  
Protocollo. n. 0009785 del 11/08/2023  
Fascicolo: LEX11\_PDL\_0202;

11.08.2023 09:07:31 UTC

Prot. n. /2.6

Firenze, 11 Agosto 2023

Al Presidente della Giunta regionale  
e p.c. Al Direttore generale della Giunta regionale  
Alla Direzione Avvocatura regionale, affari  
legislativi e giuridici.  
Settore Attività legislativa e giuridica

Loro sedi

Oggetto: Legge regionale 31 Luglio 2023, n. 33 (Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Assestamento). Avviso tecnico di errore materiale

Con riferimento alla legge in oggetto, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 2 Agosto 2023, Parte Prima, n. 41, si segnala che, al fine di ovviare a un errore materiale, nel titolo della stessa, le parole: "2022 – 2024", debbono leggersi come: "2023 – 2025".

Distinti saluti.

D'ordine del Presidente  
TONARELLI  
Il funzionario PO Alessandro Tonarelli  
ALESSANDRO  
11.08.2023  
09:00:10 UTC





## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

**Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.**

**La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.**

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

### **SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T**

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

**FORMATO**

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

**NOME ENTE**

**TIPOLOGIA ATTO** (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

**NUMERO ATTO e DATA** (se presenti)

**OGGETTO** dell'atto

**TESTO** dell'atto

**FIRMA** dell'atto in fondo allo stesso

**NON DEVONO** essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile\_atto>\_Allegato1.pdf, <nomefile\_atto>\_Allegato2.pdf, ", ecc.)

**ALLEGATI:** FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

**IL FILE FINALE** (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**